



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del consiglio dei ministri;

VISTO l'art. 2, comma 155, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286, che, nell'introdurre il comma 4 - bis all'articolo 7 del suddetto decreto legislativo n. 303/1999, ha previsto che << per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 >>;

VISTO il DPCM in data 22 dicembre 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha istituito una apposita Unità di coordinamento interdipartimentale, denominata " Unità di analisi strategica delle politiche di governo", per garantire l'integrazione delle attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche generali e settoriali e delle iniziative connesse all'attuazione, anche in via amministrativa, del programma di governo nonché sviluppare sinergie di competenze ed ha disposto che il Segretario generale, con proprio decreto, provveda a disciplinare l'organizzazione dell'Unità e ad adottare i provvedimenti di carattere amministrativo-contabile necessari al suo funzionamento;

CONSIDERATO quanto indicato nella direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2006, ed in particolare all'art.6, ultimo periodo, laddove si considerano escluse dal campo di applicazione dell'art.1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, <<le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi (come ad es. l'attività di monitoraggio o acquisizione di sondaggi) o in adempimenti applicativifinalizzati al raggiungimento di scopi istituzionali specifici>> e che, pertanto, i consulenti e gli esperti di cui si avvarrà la suddetta Unità sono da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione del citato art. 1, comma 9, della legge n. 266/2005;

VISTO il DPCM 12 dicembre 2006 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2007;

DECRETA

Art.1

1. L'Unità di analisi strategica delle politiche di governo (di seguito denominata "Unità"), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006 per garantire l'integrazione delle attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche generali e settoriali e delle iniziative connesse all'attuazione, anche in via amministrativa, del programma di governo nonché per sviluppare sinergie di competenze, si avvale del supporto organizzativo del Dipartimento per il programma di governo.

Art. 2

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.1, l'Unità può avvalersi del supporto tecnico di consulenti.

2. Il Responsabile dell'Unità, d'intesa con il Capo dell'Ufficio del Segretario Generale, può costituire gruppi di lavoro per l'esame di specifiche questioni. A tal fine possono essere individuati non più di cinque esperti per ciascun gruppo, anche estranei all'amministrazione, cui compete esclusivamente il rimborso spese.

3. L'Unità si avvale, altresì, di personale del Dipartimento per il programma di governo, dell'Ufficio del Segretario Generale, del Dipartimento per gli affari economici, del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e del Dipartimento per il coordinamento amministrativo fino ad un massimo di quindici unità.

4. Il personale di cui al comma 3 è individuato con atto del Segretario Generale, su proposta dei Capi delle strutture generali interessate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3

1. L'Unità, per la copertura degli oneri relativi allo svolgimento delle proprie attività, ivi compresi quelli concernenti il rimborso spese degli esperti di cui all'art. 2, comma 3, ed il compenso dei consulenti di cui all'art. 2, comma 1, si avvale delle risorse iscritte sul capitolo 583 denominato << spese per l'analisi e la progettazione di politiche pubbliche >> istituito presso il CR n. 10 "Attuazione del programma di Governo" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 7 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 151/2007

Roma, 15.01.2007

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 6 FEB. 2007

Reg. n. Fog. n. 394